

Allegato n. 4 alla determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**COMUNE DI MIRA**  
**Città Metropolitana di Venezia**

Rep. N° \_\_\_\_\_

Imposta di bollo assolta in modo telematico ai sensi dell'art. 1 bis della tariffa allegata al DPR n. 642/1972 e smi
--

**Contratto d'appalto in modalità elettronica**

**CONTRATTO D'APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI  
REFERENCE E SERVIZI AGGIUNTIVI DA EFFETTUARSI  
NELL'AMBITO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI FORNITI DALLE  
BIBLIOTECHE COMUNALI DI MIRA DAL 02/01/2024 AL 31/12/2027.  
– CIG 9874410CE6**

L'anno 2023 (duemilaventitré), addì \_\_\_\_ (\_\_\_\_) del mese di \_\_\_\_\_ presso la sede municipale del Comune in Mira in Piazza IX Martiri n. 3, avanti a me dott. Guido Piras in qualità di Segretario Generale della Segreteria convenzionata delle Amministrazioni Comunali di Mira e Spinea, giusta la convenzione sottoscritta in data 01.12.2022 tra i Comuni di Mira e Spinea (VE) per la gestione associata del servizio di Segreteria Comunale ed il Decreto del Sindaco n. 123 del 07.12.2022 di nomina del titolare della suddetta Segreteria, e, come tale, ufficiale rogante del Comune di Mira, avvalendomi di quanto disposto dall'art. 97 del D. Lgs n. 267/2000, si sono personalmente costituiti i signori:

- da una parte, XXXXXX XXXX, nato/a a XXXXXXXXXXXX il XX.XX.XXXX, domiciliato/a per la carica presso la Sede Municipale, la quale interviene nel presente atto nella qualifica di Dirigente del Settore 5 Promozione culturale, servizi demografici, risorse umane e informative del Comune di Mira, con sede a Mira in Piazza IX Martiri n. 3 - (c.f. del

Comune 00368570271) e quindi in nome per conto e nell'interesse del Comune stesso, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, giusto Decreto Sindacale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ concernente l'individuazione ed il conferimento dell'incarico dirigenziale, che nel contesto dell'atto verrà chiamato per brevità anche "Stazione Appaltante" o "Comune di Mira";

- dall'altra parte, il sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, e residente in \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualità di .....della società ..... con sede in ..... via .....(C.F. ....), iscritta al REA n. .... che nel contesto dell'atto verrà chiamata per brevità anche "Appaltatore".

Detti comparenti, della cui identità personale qualifica e poteri io Segretario Generale Rogante sono certo, mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale,

#### **SI PREMETTE**

- che con Determinazione a contrattare n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ si è proceduto all'indizione della gara di appalto per la gestione dei servizi di reference e servizi aggiuntivi da effettuarsi nell'ambito dei servizi bibliotecari forniti dalle Biblioteche comunali di Mira per il periodo 02/01/2024-31/12/2027 nella forma della procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del medesimo decreto ed approvato contestualmente il progetto per l'affidamento della gestione dei servizi di reference e servizi aggiuntivi da effettuarsi nell'ambito dei servizi bibliotecari forniti dalle biblioteche comunali di mira dal 02/01/2024 al 31/12/2027 con i relativi allegati e lo schema di contratto;

– che con Determinazione di aggiudicazione definitiva n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ della S.U.A. di Venezia si è proceduto all’approvazione dei verbali di gara nn. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e ad aggiudicare definitivamente l’appalto in oggetto all’operatore economico \_\_\_\_\_ con sede legale a \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ – \_\_\_\_\_, per l’importo complessivo di € \_\_\_\_\_ oneri per la sicurezza e IVA esclusi;

– che con determinazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ si è preso atto dell’aggiudicazione definitiva ad opera della stazione appaltante;

– che con nota prot. n. \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_ a firma del Responsabile del Procedimento si è preso atto della regolarità delle risultanze sulle verifiche di legge relative ai requisiti di ordine generale della predetta ditta, effettuate ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., rendendo quindi efficace la suindicata aggiudicazione.

Tutto ciò premesso, le parti, riconosciuta e ratificata la precedente narrativa come parte integrante e sostanziale del presente atto;

## **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

### **1) Art. 1 Documenti che costituiscono parte integrante del contratto**

L’appalto viene assegnato ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile di quanto stabilito dai provvedimenti richiamati in premessa, dalle norme, condizioni, patti e modalità dedotti e risultanti dalla lettera invito, dal Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati approvati con Determinazione a contrattare n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ del Dirigente del Settore 5 Promozione culturale, servizi demografici, risorse umane e informative.

I documenti richiamati, già sottoscritti dalle parti per integrale accettazione, sono depositati agli atti del Settore 5 Promozione culturale, servizi demografici, risorse umane e informative e si intendono facenti parte del presente contratto anche se non materialmente allegati.

**2) Art. 2 – Affidamento – Corrispettivo dell'appalto e contabilizzazione del servizio.**

Il Comune, come sopra rappresentato, conferisce all'Appaltatore, che come sopra rappresentato, accetta senza riserva alcuna, l'appalto relativo alla gestione dei servizi di reference e servizi aggiuntivi da effettuarsi nell'ambito dei servizi bibliotecari forniti dalle Biblioteche comunali di Mira per il periodo dal 02/01/2024 al 31/12/2027.

Il corrispettivo contrattuale sulla base del ribasso offerto in sede di gara sull'importo a base d'asta viene determinato in euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) IVA esente/esclusa - euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) IVA esente/inclusa quando dovuta, come risultante dall'offerta presentata in sede di gara dall'operatore economico che si allega al presente contratto.

Il servizio sarà contabilizzato a corpo.

**Art. 3 Durata del servizio e penali.**

Il contratto avrà una durata di quarantotto mesi con decorrenza dal 02 gennaio 2024 al 31 dicembre 2027 e comunque a partire dalla data di sottoscrizione del contratto del servizio o dalla data di consegna del servizio stesso se precedente. L'Appaltatore non potrà per nessuna ragione sospendere o rallentare il servizio, salvo il caso previsto dall'art. 1460 c.c.

L'Amministrazione Comunale si riserva di modificare la decorrenza iniziale

dell'appalto in pendenza dell'esito della procedura di aggiudicazione.

Ove l'Appaltatore non ottemperi agli obblighi imposti per legge o regolamento, ovvero violi le disposizioni del Capitolato, è tenuto al pagamento di una pena pecuniaria nella misura e secondo le modalità previste dall'art. 20 del C.S.A.

L'applicazione della penale non estingue eventuali rivalse da parte del Comune di Mira o di terzi per i danni provocati dalle infrazioni o inadempienze stesse, né la segnalazione all'Autorità competente di atti costituenti reato.

L'Amministrazione si riserva di chiedere, oltre alla penale di cui sopra, il risarcimento dei danni per le maggiori spese che si devono sostenere a causa dei ritardi imputabili all'Impresa nell'esecuzione del servizio.

#### **Art. 4 - Oneri a carico dell'Appaltatore.**

Oltre agli obblighi previsti dal C.S.A. e dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici, l'Appaltatore si impegna a curare la preparazione della documentazione e della certificazione da presentare ai vari Enti preposti al rilascio di eventuali necessari nulla osta.

#### **Art. 5 - Osservanza contratti collettivi di lavoro.**

L'Appaltatore si impegna all'osservanza, verso i dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, degli obblighi derivanti dai Contratti Collettivi di Lavoro in vigore, dagli accordi integrativi dello stesso e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali con l'assunzione di tutti gli oneri relativi. Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'Appaltatore, l'Amministrazione provvederà al pagamento delle somme dovute dall'Impresa utilizzando gli importi dovuti all'Impresa per il servizio eseguito e, se necessario, incamerando la cauzione definitiva. Qualora l'irregolarità

denunciata non sia riconosciuta dall'Appaltatore, in attesa dell'accertamento definitivo della posizione dell'Appaltatore, si procede all'accantonamento di una somma pari all'irregolarità denunciata e comunque non superiore al 20% sui pagamenti in acconto, se il servizio è in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo se il servizio fosse già ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando non sarà accertato definitivamente che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni all'Amministrazione, né avrà titolo ad alcun risarcimento o riconoscimento di interessi. Qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l'intero debito dell'Appaltatore, ovvero qualora l'inadempienza dell'Appaltatore sia accertata dopo l'ultimazione del servizio, l'Amministrazione si riserva di trattenere gli importi che risultassero dovuti agli istituti assicurativi e previdenziali sulla rata di saldo e sulla cauzione definitiva.

Il Comune di Mira dà atto che l'Appaltatore è in regola con gli adempimenti contributivi, come risulta dal Durc On Line rilasciato da \_\_\_\_\_ (Numero Protocollo \_\_\_\_\_ Data richiesta \_\_\_\_\_ Scadenza validità \_\_\_\_\_).

#### **Art. 6 - Forza maggiore.**

Qualora si verificano danni da forza maggiore, gli stessi potranno essere riconosciuti all'Appaltatore solamente nei limiti del 5% dell'importo di contratto e dovranno essere provati in modo adeguato.

L'Appaltatore dovrà altresì dimostrare d'aver predisposto ogni mezzo ragionevolmente possibile per prevenire ed evitare il verificarsi di tali danni.

Oltre il limite di cui sopra, i danni da forza maggiore resteranno a carico dell'Appaltatore, in applicazione del rischio d'impresa.

#### **Art. 7 -Subappalto**

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

L'Appaltatore ha dichiarato di \_\_\_\_\_, ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, della possibilità di subappaltare.

#### **Art. 8 – Pagamenti.**

Come previsto dall'art. 6 del C.S.A. il convenuto corrispettivo per il servizio svolto verrà fatturato mensilmente a corpo dalla Ditta appaltatrice, fatti salvi gli eventuali compensi per il servizio di gestione dell'Auditorium della biblioteca di Oriago, che verrà fatturato, qualora affidato, sulla base delle ore effettivamente svolte, e il rimborso delle spese di carburante, che verrà effettuato sulla base dei Km effettuati. Il corrispettivo verrà liquidato a mezzo mandato di pagamento da parte della Ragioneria del Comune di Mira, a seguito di disposizione di liquidazione del Dirigente del settore competente o suo delegato, previa presentazione di regolari fatture elettroniche PA mensili, conformemente a quanto stabilito dal vigente Regolamento di contabilità dell'ente.

In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto dalla normativa vigente.

Non saranno corrisposte anticipazioni.

Ai sensi dell'art. 1194 del codice civile, l'Appaltatore acconsente comunque espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, che i pagamenti che gli verranno effettuati nel corso del rapporto contrattuale vengano imputati prioritariamente al capitale anziché agli interessi eventualmente maturati.

E' facoltà dell'esecutore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. In caso di mancata presentazione delle contestazioni i fatti relativi alla contabilizzazione oggetto del pagamento si intendono definitivamente

accertati.

**Art. 9 - Pagamento delle retribuzioni.**

Nel caso in cui vi fosse ritardo nel pagamento delle retribuzioni (compresi gli accantonamenti e le contribuzioni) da parte di qualunque ditta autorizzata a operare nell'ambito del servizio, l'Amministrazione attuerà la procedura di cui all'art. 30 del D. Lgs 50/2016.

**Art. 10 - Modalità di pagamento e obblighi ai sensi L. 13.08.2010, n. 136.**

I pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante bonifico bancario. Le spese per l'accredito dell'importo sono a carico dell'Appaltatore. Ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 l'Appaltatore, con dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante, ricevuta al Prot. in data \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, ha indicato i seguenti conti correnti dedicati (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche: codice IBAN I\_\_\_\_\_.

I soggetti delegati a operare su tali conti sono \_\_\_\_\_.

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/10. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all'appalto di cui si tratta, costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della legge n. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione del contratto di appalto. La stazione appaltante e l'appaltatore, per quanto di propria spettanza, si impegnano a custodire in maniera ordinata e diligente la documentazione (ad es. estratto conto) che attesta il rispetto delle norme sulla tracciabilità delle operazioni finanziarie e delle movimentazioni relative ai contratti di esecuzione di lavori e di prestazioni di servizi e di forniture, in modo da

agevolare le eventuali verifiche da parte dei soggetti deputati ai controlli; il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto bancario e soggetto delegato) dovrà essere tempestivamente notificato alla stazione appaltante.

Ai fini dell' applicazione di quanto disposto dall'art. 3, c. 5, L. 136/10, il CIG (codice unico di gara) è 9874410CE6.

#### **Art. 11 - Verifiche della conformità delle prestazioni eseguite.**

Il controllo in ordine alla regolare esecuzione dell'appalto sarà effettuato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Il Comune di Mira, allo scopo di accertarsi del diligente e puntuale svolgimento del servizio, si riserva il diritto di compiere ogni ispezione e controllo che ritenga, a suo insindacabile giudizio, opportuno.

Il monitoraggio complessivo del livello qualitativo dei servizi affidati e del rispetto di quanto analiticamente definito agli articoli precedenti verrà effettuato dal Dirigente del settore competente o suo delegato.

La verifica di conformità delle prestazioni sarà conclusa entro 30 (trenta) giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni.

Al termine delle operazioni verrà emesso il certificato di verifica della conformità delle prestazioni eseguite. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'Appaltatore, che dovrà anche mettere a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari a eseguirla. Qualora l'Appaltatore non ottemperi, si provvederà d'ufficio addebitandogli le relative spese.

#### **Art. 12 - Garanzia definitiva.**

3) A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore ha costituito a favore del Comune una cauzione definitiva dell'importo di euro \_\_\_\_\_ pari al \_\_% del corrispettivo contrattuale,

mediante polizza fidejussoria n. \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ (prot. Com. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_).

*[Eventuale: Si dà atto che l'importo della garanzia è ridotto del 50% in quanto l'impresa è in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.]*

L'Appaltatore dovrà reintegrare la garanzia medesima, nel termine che gli sarà fissato, qualora il Comune abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. In caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

**Art. 13 - Altri obblighi assicurativi.**

L'Impresa ha trasmesso all'Amministrazione le seguenti copie di polizze di Responsabilità civile verso terzi, che dovranno assicurare l'Amministrazione contro la responsabilità civile per danni causati a persone e cose per tutta la durata contrattuale nel corso dell'esecuzione del servizio, con i relativi massimali:

1) Polizza n. \_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e relativo atto di dichiarazione, per la sede di Oriago, ex Cinema Italia, via Venezia 171/172:

- 3.000.000,00 € valore di ricostruzione immobile;
- 300.000,00 € danni a immobili ricorso terzi;
- 5.000,00 € sgombero residui;
- 300.000,00 € contenuto;
- 1.000.000,00 € responsabilità civile verso terzi.

2) Polizza n. \_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e relativo atto di dichiarazione per la sede di Mira, piazza San Nicolò:

- 1.500.000,00 € valore di ricostruzione immobile;
- 500.000,00 € danni a immobili ricorso terzi;

- 5.000,00 € sgombero residui;
- 300.000,00 € contenuto;
- 1.000.000,00 € responsabilità civile verso terzi.

L'Impresa ha trasmesso all'Amministrazione inoltre copia delle quietanze che attestano il pagamento del premio assicurativo delle suddette polizze con scadenza \_\_\_\_\_.

Non sono ammesse esclusioni di rischi a eccezione di quelle previste dalla normativa vigente.

L'Appaltatore si impegna a trasmettere a ciascuna scadenza del premio assicurativo di ognuna delle polizze di cui al presente articolo le relative quietanze di pagamento per l'intera durata del contratto.

#### **Art. 14 - Recesso.**

Il Comune di Mira si riserva la facoltà di recedere dal contratto nei modi e termini di cui all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

Il Comune di Mira, inoltre, ai sensi dell'art.1, c. 13 della Legge n.135/2012, ha il diritto, in qualsiasi tempo, di recedere dal presente contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non ancora eseguite (il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni già eseguite), nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip s.p.a., ai sensi dell'art. 26, c. 1, della Legge n. 488/1999 successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto.

Il diritto di recesso non sarà esercitato qualora l'appaltatore acconsenta alla modifica delle condizioni economiche contrattuali adeguandole a quelle proposte dalle convenzioni Consip s.p.a.

**Art. 15 - Risoluzione.**

La risoluzione del contratto è disciplinata dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, nonché dall'art. 21 del C.S.A.

**Art. 16 - Osservanza "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con D.P.R. n. 62/2013.**

L'Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16/04/2013, n. 62 recante "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mira" approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 290 del 30/12/2013. La violazione degli obblighi di cui al citato D.P.R. n. 62/2013 e del "Codice di comportamento comunale" potrà costituire causa di risoluzione del contratto. Il Comune di Mira, verificata l'eventuale violazione contesta per iscritto all'Appaltatore il fatto assegnando un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non siano presentate o risultino non accoglibili l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza del "Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2022-2024 e programma triennale per la trasparenza e l'integrità" approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 28/04/2022, confluito nella SOTTOSEZIONE 2.3 - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA del PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2022-2024 approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 257 del 16/12/2022, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2 D.P.R. 62/2013.

**Art. 17 - Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata**

L'Appaltatore dà atto di essere a conoscenza e si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Prefettura del Veneto, Regione Veneto, Unione delle Province del Veneto e Associazioni regionale dei Comuni del Veneto in data 17.09.2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Il presente contratto è risolto di diritto, immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile. La stazione appaltante si riserva di valutare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalla Prefettura ai sensi dell'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni - ai fini del gradimento dell'Impresa sub-affidataria, ai soli fini delle valutazioni circa l'opportunità della prosecuzione di un'attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico.

Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato

funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del C.P.

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 C.C., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

#### **Art. 18 – Osservanza di altre disposizioni.**

L'Appaltatore dà atto di non aver concluso contratto di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati del Comune di Mira, nel triennio successivo alla loro cessazione dal rapporto, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'Appaltatore medesimo per conto del Comune di Mira negli ultimi tre anni di servizio.

#### **Art. 19 - Controversie.**

Come previsto dall'art. 24 del C.S.A., le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti per l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto sono decise preliminarmente in via amministrativa fra il Comune di Mira e l'Appaltatore.

L'Appaltatore non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento dell'appalto.

Ove detto accordo non dovesse essere raggiunto entro 60 giorni dalla contestazione inviata per iscritto, ciascuna delle parti avrà facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere sarà competente in via

esclusiva il Foro di Venezia.

È quindi esclusa in ogni caso la competenza arbitrale.

L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque l'Appaltatore dall'obbligo di proseguire il servizio. Ogni sospensione sarà pertanto ritenuta illegittima, salvo l'ipotesi di cui all'art. 1460 c.c..

**Art. 20 - Elezione di domicilio.**

L'Appaltatore durante l'esecuzione del presente contratto elegge domicilio presso la propria sede legale sita in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), nonché presso il Comune di Mira, Settore 5 Promozione culturale, servizi demografici, risorse umane e informative.

**Art. 21 - Spese contrattuali.**

Le spese di contratto, di registro e accessorie del presente atto, inerenti e conseguenti, a esclusione dell'I.V.A., nonché le spese per le pubblicazioni obbligatorie del bando e dell'avviso di avvenuta aggiudicazione, sono poste a carico dell'Appaltatore.

Si richiede la registrazione a imposta fissa essendo i servizi oggetto del presente contratto soggetti a I.V.A.

**Art. 22- Attestazione pagamento spese contrattuali.**

Si dà atto che l'Appaltatore ha dimostrato di aver provveduto al versamento delle spese inerenti la stipula del presente atto (Imposta di registrazione, bolli, diritti di segreteria-rogito).

**Art. 23 - Informativa ai sensi del GDPR 2016/679 e s.m.i.**

Il Comune di Mira, come sopra rappresentato, ai sensi del GDPR 2016/679 e del D.Lgs. n. 101 del 10.08.2018, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. La comunicazione dei dati è necessaria per la conclusione del contratto, ed in mancanza è impossibile provvedere alla

stipula ed al corretto svolgimento del rapporto contrattuale.

I trattamenti dei dati avvengono a cura degli incaricati, ossia di soggetti autorizzati specificamente, anche a mezzo di procedure informatiche.

I dati conferiti saranno conservati secondo i seguenti criteri: 1) per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati raccolti; 2) per il tempo strettamente necessario all'adempimento degli obblighi e delle attività previsti dalla normativa vigente. Titolare del trattamento è il Comune di Mira. L'interessato potrà esercitare i suoi diritti in ogni momento presso il Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR 2016/679, e dunque potrà chiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento e l'opposizione allo stesso, e potrà esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo. I riferimenti per contattare il Data Protection Officer (DPO) Dott.ssa Cinzia Cassiadoro, Responsabile della Protezione dei Dati Personali dell'Ente, mail [dpo@comune.mira.ve.it](mailto:dpo@comune.mira.ve.it) - pec [scp@pec.scponline.it](mailto:scp@pec.scponline.it), cell. 3892715057. Il responsabile del trattamento dati per l'Appaltatore è la \_\_\_\_\_ nella persona del suo legale rappresentante \_\_\_\_\_ come da dichiarazione acquisita agli atti al protocollo generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

**Art. 24 – Norma di rinvio.**

Per quant'altro non previsto nel presente contratto le parti dichiarano di riportarsi espressamente alle norme contenute nel D.Lgs. 50/2016 e nel Codice Civile.

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati, dichiarando di approvarli in ogni loro parte.

-----**PER LA SOCIETA'**-----**PER IL COMUNE DI MIRA**

**IL LEGALE RAPPRESENTANTE-----DIRIGENTE**

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82

**IL SEGRETARIO GENERALE ROGANTE**

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82